



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 58



PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE



*Approvato con D.G.P. in data 23.12.2002 n. 759 reg. modificata con D.G.P. in data
5.3.2007 n. 94 reg.*

INDICE

Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Del regolamento	pag. 4
Art. 2 - Istituzione e finalità del Corpo	pag. 4
Art. 3 - Compiti e attività	pag. 4
Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza	pag. 5
Art. 5 - Dipendenza del Corpo	pag. 5

Capitolo II STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 6 - Organico	pag. 6
Art. 7 - Gerarchia	pag. 6
Art. 8 - Comandante del Corpo di Polizia Provinciale	pag. 7
Art. 9 - Attribuzioni del Vice Comandante	pag. 7
Art. 10 - Istruttori Direttivi di vigilanza	pag. 8
Art. 11 - Agenti	pag. 8
Art. 12 - Organizzazione	pag. 9
Art. 13 - Assegnazione del personale	pag. 9

Capitolo III NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 14 - Norme generali di condotta	pag. 10
Art. 15 - Disciplina	pag. 10
Art. 16 - Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive	pag. 10
Art. 17 - Istanze e reclami	pag. 11

Capitolo IV DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 18 - Doveri del personale	pag. 11
Art. 19 - Divieti ed incompatibilità	pag. 11
Art. 20 - Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi ed i dipendenti	pag. 12
Art. 21 - Cura della persona	pag. 12
Art. 22 - Inizio del servizio	pag. 12
Art. 23 - Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale	pag. 13
Art. 24 - Obblighi di servizio	pag. 13
Art. 25 - Riconoscimento in servizio	pag. 13
Art. 26 - Segreto d'ufficio e riservatezza	pag. 13

Capitolo V DOTAZIONI E MATERIALI IN CONSEGNA

Art. 27 - Uniforme	pag. 14
Art. 28 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio	pag. 14
Art. 29 - Acquisto, assegnazione e sostituzione dell'uniforme	pag. 14
Art. 30 - Uso e cura dell'uniforme	pag. 15
Art. 31 - Dotazioni strumentali	pag. 15
Art. 32 - Mezzi di trasporto	pag. 16
Art. 33 - Armi	pag. 16
Art. 34 - Materiale sequestrato	pag. 17

Capitolo VI	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
	Art. 35 - Orario di servizio	pag. 17
	Art. 36 - Programmazione dei servizi	pag. 18
	Art. 37 - Servizi notturni	pag. 18
	Art. 38 - Servizi continuativi	pag. 18
	Art. 39 - Solennità civili e religiose	pag. 18
	Art. 40 - Reperibilità	pag. 18
	Art. 41 - Assenze dal servizio — straordinari	pag. 19
	Art. 42 - Servizi di rappresentanza	pag. 19
	Art. 43 - Registri di servizio	pag. 19
	Art. 44 - Rapporti di servizio	pag. 20
Capitolo VII	OPERAZIONI ESTERNE E MOBILITA'	
	Art. 45 - Operazioni esterne	pag. 20
	Art. 46 - Distacchi e comandi	pag. 20
Capitolo VIII	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO	
	Art. 47 - Formazione ed aggiornamento	pag. 21
	Art. 48 - Addestramento	pag. 21
	Art. 49 - Visite mediche e vaccinazioni	pag. 21
Capitolo IX	ENCOMI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	
	Art. 50 - Encomi	pag. 22
	Art. 51 - Sanzioni disciplinari	pag. 22
Capitolo X	NORME SPECIALI DI ACCESSO	
	Art. 52 - Requisiti di accesso alle qualifiche	pag. 23
	Art. 53 - Requisiti psico-fisici e attitudinali	pag. 23
	Art. 54 - Procedure di accesso	pag. 23
	Art. 55 - Perdita della qualità di PS.	pag. 23
Capitolo XI	NORME FINALI	
	Art. 56 - Patrocinio legale ed assicurazioni	pag. 24
	Art. 57 - Pari opportunità	pag. 24
	Art. 58 - Norme di rinvio e revoche	pag. 24
	Art. 59 - Entrata in vigore	pag. 25
ALLEGATO "A"	DOTAZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO	
ALLEGATO "B"	ARMAMENTO DEL CORPO – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE	
ALLEGATO "C"	UNIFORMI E DISTINTIVI	

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Del regolamento

1. Il presente regolamento, composto di 59 articoli e dagli allegati “A” (Dotazioni specifiche di servizio) e “B” (Armamento del Corpo - regolamento di esecuzione), disciplina l’organizzazione, la struttura e i servizi del Corpo di Polizia provinciale ed i compiti degli addetti.
Esso costituisce capitolo integrativo al regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Padova.
2. Al personale addetto al Corpo di Polizia provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia e degli accordi di comparto, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella legislazione nazionale e regionale in materia di polizia locale.
3. Salvo non diversamente indicato, tutte le disposizioni che formano oggetto del presente regolamento e genericamente riferite al personale, agli operatori e agli addetti, si intendono riferite a tutti gli appartenenti al Corpo.

Art.2

Istituzione e finalità del Corpo

1. La Provincia, con deliberazione consiliare del 26/6/1989 n. 103 di reg. ha istituito, ai sensi dell’art. 12 - legge 7/3/1 986 n. 65 e dell’art 1 - legge Regione Veneto 9/8/1 988 n. 40, il corpo delle guardie provinciali, di seguito denominato “Corpo di Polizia provinciale”, o più semplicemente “Polizia provinciale”, che espleta le funzioni di polizia amministrativa ed ogni altra attività di polizia secondo le vigenti norme di legge e regolamentari sulla polizia locale, nelle materie di competenza provinciale ed in quelle attribuite o delegate alla Provincia dallo Stato e dalla Regione.
2. Il Corpo di Polizia provinciale, nell’ambito delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia dello Stato e con le altre Forze di Polizia, previa disposizione del Presidente, quando, per specifiche operazioni, ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti Autorità.

Art.3

Compiti e attività

1. Il personale del Corpo di Polizia provinciale è preposto a:
 - a) vigilare sull’osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti nelle materie di cui al precedente articolo 1 (con particolare, prevalente riferimento alla tutela della fauna selvatica, della fauna ittica, della fauna minore, della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco, alla

tutela dell'ambiente dall'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, fatte salve le competenze specifiche degli organi competenti in materia, alla tutela delle bellezze naturali, alle attività agrituristiche);

- b) prestare attività di polizia locale, di competenza della Provincia, anche in materie diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), ivi compresa la tutela della sicurezza dei cittadini, con accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, se richiesti e secondo gli accordi e le direttive impartite;
 - c) prevenire, rilevare, segnalare e reprimere le infrazioni commesse in violazione di leggi, regolamenti, ordinanze ed altre disposizioni nelle materie di cui ai precedenti punti a) e b);
 - d) coordinare l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, ecologiche, venatorie, ittiche ed ambientaliste;
 - e) effettuare direttamente o collaborare con gli uffici preposti per la prevenzione nelle materie di competenza, mediante interventi di informazione, istruzione e educazione;
 - f) svolgere servizi d'ordine, vigilanza e rappresentanza;
 - g) fornire la collaborazione alle competenti autorità in materia di Protezione Civile e di prevenzione delle calamità e prestare opera di soccorso in occasione di calamità, disastri e privati infortuni e, in generale, di altri eventi che richiedano l'intervento della Protezione Civile;
 - h) espletare, nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione, funzioni di polizia stradale nel territorio provinciale, limitatamente alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed alla rilevazione di incidenti stradali;
 - j) prestare, previ accordi, particolare opera di vigilanza, assistenza, ovvero organizzazione, coordinamento, collaborazione ed esecuzione anche a favore di altri Enti territoriali, nell'ambito provinciale.
2. Nell'espletamento di quanto sopra il personale del Corpo si attiene alle disposizioni stabilite dalle leggi in materia, e, ove previsto, dal codice penale e di procedura penale oltre che alle disposizioni di servizio.
 3. I servizi di vigilanza richiesti da Settori dell'Amministrazione provinciale sono concordati con il Comandante del Corpo.

Art. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza

1. Gli addetti al Corpo di Polizia provinciale, durante lo svolgimento del servizio, nell'ambito del territorio di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono, ex lege, Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché Agenti di Pubblica Sicurezza.
2. Il Presidente della Provincia comunica al Prefetto, per i provvedimenti conseguenti, l'eventuale perdita dei requisiti di cui al 2° comma dell'art. 5 legge 65/86.
3. Il Presidente della Provincia, su richiesta della competente Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza e previo assenso ed intesa, può mettere a disposizione personale della Polizia Provinciale

Art. 5

Dipendenza del Corpo

1. Il Corpo di Polizia provinciale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia che individua gli obiettivi e impartisce le direttive, sovrintende e verifica i risultati dell'attività di

vigilanza; Il Presidente adotta i provvedimenti a lui specificatamente riservati dalla legge e dai regolamenti.

2. Durante l'espletamento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale del Corpo dipende operativamente dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle eventuali intese tra detta Autorità e il Presidente.
3. Negli articoli che seguono e negli allegati, i riferimenti al Presidente della Provincia sono da considerarsi estesi anche all'Assessore delegato.

CAPITOLO II

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 6

Organico

1. Il Corpo di Polizia provinciale è costituito da personale appartenente ai profili professionali di vigilanza previsti dalla dotazione organica.
2. Al Corpo possono essere assegnate unità lavorative appartenenti ad altri profili attraverso i provvedimenti attuativi degli atti di programmazione e bilancio.
3. Le dotazioni organiche per singoli profili degli addetti alla vigilanza sono stabilite in modo da assicurare la prestazione dei servizi nonché la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo.
4. I profili professionali delle figure da assegnare al Corpo di Polizia provinciale sono individuati nei provvedimenti di approvazione e modifica della dotazione organica della Provincia

Art. 7

Gerarchia

La gerarchia tra gli operatori di Polizia provinciale presenti in servizio è determinata dalla posizione giuridica; in presenza di identiche posizioni, dall'anzianità di servizio e, nel caso di contemporanea assunzione, dalla precedenza nella graduatoria di merito del concorso; a parità di punteggio riportato si farà riferimento alla maggiore anzianità anagrafica.

Allorché due o più operatori di Polizia provinciale siano contemporaneamente in servizio in uno stesso luogo si stabilisce una relazione gerarchica che è determinata secondo le disposizioni dinanzi indicate.

Nei rapporti con gli organi del Corpo e dell'Ente è seguita la via gerarchica.

Art.8

Comandante del corpo di Polizia provinciale

1. L'incarico di Comandante del corpo di Polizia Provinciale è conferito dal Presidente della Provincia per una durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile e salvo revoca.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale è responsabile verso il Presidente della Provincia o l'Assessore suo delegato dell'addestramento e della gestione tecnica e amministrativa del Corpo, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate al Settore.
3. Nell'organizzazione generale dei servizi, al Comandante spetta in particolare di:
 - a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione Provinciale;
 - b) disporre, in conformità al Regolamento organico del personale provinciale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;
 - c) coordinare i servizi del Corpo con quelli di altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese preventivamente stabilite dal Presidente della Provincia;
 - d) mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi della Provincia o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - e) presiedere alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Provinciale;
 - f) rispondere al Presidente della Provincia o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute mediante relazioni periodiche.
4. Il Comandante promuove ogni forma di collaborazione con gli altri Settori della Provincia, favorendo la costituzione di gruppi di lavoro e valorizzando l'attività collegiale secondo le competenze necessarie.
5. Egli esercita inoltre le attività riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'Ente, che comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione ed impegno di risorse, nonché l'elaborazione di dati e lavori notevolmente complessi.
6. Egli ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità del Corpo; è responsabile dell'andamento dei servizi e della buona conservazione dei materiali; ha l'obbligo di formulare proposte atte a migliorare, perfezionare e completare i servizi, curandone il buon andamento.

Art. 9

Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell'espletamento dei suoi compiti, coordinando nell'ambito del Settore i servizi di cui è responsabile.
Inoltre:
 - a) segnala le necessità del personale ed ogni altro evento, circostanza od inconvenienti che interessino il servizio;
 - b) provvede alla compilazione degli ordini di servizio degli Istruttori Direttivi di Vigilanza, avendo cura che le prestazioni siano equamente distribuite;
 - c) rappresenta l'Ente, nei casi stabiliti dalla Giunta Provinciale, così come stabilito dalla legge e dallo statuto provinciale;
 - d) coordina le attività alle quali è preposto, il lavoro e le iniziative delle unità operative appartenenti al medesimo servizio;
 - e) sostituisce il Comandante in caso di sua assenza;
 - f) cura la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;

- g) provvede alla distribuzione degli Agenti, e degli Istruttori Direttivi di Vigilanza ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante.

Art. 10

Istruttori Direttivi di vigilanza

1. Collaborano con il Comandante nelle funzioni di comando e svolgono in particolare i seguenti compiti nell'ambito territoriale e/o funzionale di rispettiva competenza:
 - a) coordinano gli Agenti e organizzano il servizio secondo le disposizioni ricevute;
 - b) coordinano l'attività di vigilanza eventualmente prestata dalle Guardie Volontarie, fornendo aggiornamenti informativi e informazioni utili alle attività di competenza;
 - c) espletano controlli loro affidati anche sul personale del Corpo ed operano nella zona loro assegnata, fungendo da tramite tra gli Agenti ed il Comandante
 - d) custodiscono i beni loro assegnati e curano l'aggiornamento dei registri nelle eventuali sedi decentrate;
 - e) partecipano alle operazioni di vigilanza e gestione, una volta assicurate le incombenze d'ufficio e intervengono nelle più delicate operazioni di servizio e nelle altre attività di competenza ove necessiti la loro diretta esperienza e preparazione professionale o quando specificamente comandati
2. Gli Istruttori Direttivi di Vigilanza sono responsabili dell'andamento del servizio nei settori operativi di loro competenza e riferiscono costantemente al Comandante.
3. Le competenze sono assegnate dal Comandante
4. Nel rispetto delle direttive ricevute, gli stessi mantengono piena autonomia e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 11

Agenti

Agli Agenti del Corpo di Polizia provinciale spetta:

- a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di competenza della Provincia, le disposizioni di legge, i regolamenti e ogni altra disposizione emanata dalla Pubblica Autorità
- b) eseguire, secondo gli ordini ricevuti, le operazioni inerenti alle incombenze operative connesse con il servizio, nelle materie di competenza;
- c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti redigendo i relativi verbali e procedendo, di norma, alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, annotando con cura e precisione le eventuali dichiarazioni rese dal medesimo e fornendo, se del caso, i chiarimenti richiesti
- d) consegnare agli Uffici competenti, nel più breve tempo possibile, i verbali di accertamento e di sequestro debitamente redatti e compilati,
- e) espletare le funzioni di Polizia Giudiziaria loro attribuite
- f) consegnare, entro i termini stabiliti ai sensi di legge, i rapporti alle autorità competenti;
- g) effettuare rilievi e segnalare al Comandante ogni utile notizia d'interesse provinciale;
- i) fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini
- j) curare la custodia degli oggetti sequestrati e la successiva consegna, nei termini di legge, ai competenti Uffici unitamente al verbale di sequestro;
- k) compilare e consegnare al Comandante il foglio di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio stesso, nonché l'itinerario percorso;

- l) usare con cura e diligenza i mezzi e gli strumenti in dotazione
- m) adempiere alle funzioni di rappresentanza disposte dal Presidente della Provincia
- n) svolgere tutti gli altri servizi, di competenza dell'Ente, che sono loro ordinati, relativamente alla figura di appartenenza.

Art. 12

Organizzazione

1. Il Corpo di Polizia provinciale, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, è organizzato secondo criteri di funzionalità ed economicità, di specializzazione e di efficienza per materie di vigilanza e, tenuto conto delle peculiarità del territorio, per zone di vigilanza e per turni che possono essere articolati anche a copertura dei periodi notturni.
2. Il servizio viene svolto, nell'ambito dei confini della Provincia, con i mezzi in dotazione all'Amministrazione provinciale.
3. Le operazioni esterne e gli spostamenti fuori dal territorio provinciale sono consentiti solo nei casi disciplinati dall'art. 45.
4. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale espletano il proprio servizio sull'intero territorio provinciale.
5. Conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'Ente in merito al decentramento, il Corpo può essere articolato territorialmente in distretti, cui corrispondono strutture di vigilanza articolate in unità operative, anche mediante l'istituzione di sedi decentrate. In tali sedi sono predisposte le dotazioni necessarie a garantire la funzionalità e la sicurezza del servizio.
6. Per il ricovero degli autoveicoli di servizio ed il deposito delle attrezzature in dotazione, nonché per la custodia del materiale sequestrato, si fa riferimento ai centri appositamente istituiti.

Art. 13

Assegnazione del personale

1. L'assegnazione del personale alle aree di specializzazione e unità operative del Corpo viene effettuata tenendo conto delle attitudini, delle capacità professionali e specializzazioni conseguite e di altre valutazioni finalizzate al migliore espletamento dei servizi da svolgere.
2. L'assegnazione del personale ai servizi interni o esterni, alle zone e alle materie di vigilanza è effettuata dal Comandante.
3. La rotazione del personale nelle zone di vigilanza è effettuata secondo il criterio di un avvicendamento programmato, tenuto conto di quanto previsto al punto 1.
4. Gli operatori che prestano servizio nel territorio svolgono l'attività, di norma, nella zona loro assegnata ed in coppia (pattuglia).
5. La modifica del servizio verso una zona operativa diversa da quella assegnata potrà avvenire previa autorizzazione o disposizione del Comandante, o, in caso di comprovata emergenza, con comunicazione immediatamente successiva.

CAPITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 14

Norme generali di condotta

1. Il personale della Polizia provinciale deve tenere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali; deve inoltre astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Corpo.
2. Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

Art. 15

Disciplina

Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Corpo hanno per base una ferma disciplina che obbliga tutti gli operatori al costante e pieno adempimento di ogni dovere inerente al proprio grado, alla rigorosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie, all'ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono su ogni cittadino ed, in particolare, sui dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 16

Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive

1. I rapporti gerarchici o funzionali devono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire, nel limite del proprio stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi ed uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dai medesimi ricevute.
Qualora l'ordine ricevuto sia ritenuto palesemente illegittimo devono farne rimostranza al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni.
Se la disposizione è rinnovata per iscritto, il rimostrante ha il dovere di darne esecuzione salvo che l'atto che ne consegue costituisca reato.
Eventuali osservazioni di merito possono essere presentate, anche per iscritto, unicamente dopo l'esecuzione dell'ordine.
3. durante l'esecuzione di un ordine, il dipendente, nell'impossibilità di ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare eventuali ostacoli imprevisti, anche con proprie

iniziative evitando che sia arrecato pregiudizio, per quanto possibile, al servizio.

Di quanto sopra egli deve informare quanto prima il Comandante, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

4. Ogni addetto ha l'obbligo di controllare l'esecuzione degli ordini da parte del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le inosservanze anche secondo quanto disposto all'art. 24 punto 3.

Art. 17

Istanze e reclami

Le istanze ed i reclami devono essere presentati per iscritto direttamente al Comandante.

Le risposte ai reclami ed alle istanze devono essere comunicate per iscritto.

CAPITOLO IV

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 18

Doveri del personale

I doveri del personale del Corpo di Polizia provinciale sono quelli previsti dalle norme sul pubblico impiego; in particolare gli addetti non devono abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata.

Art. 19

Divieti ed incompatibilità

Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale hanno divieto tassativo di prestare consiglio o assistenza nella redazione e presentazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere, inerenti argomenti di competenza dell'Ente, nell'interesse di privati.

Entrando nei pubblici esercizi, mantengono un contegno irreprensibile.

Devono evitare, di fronte a terzi, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.

Al personale, anche se non in servizio, è vietato svolgere atti o tenere atteggiamenti che possano menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o comunque non compatibili con il decoro del Corpo.

Il personale della Polizia provinciale, durante il servizio, non deve inoltre:

- allontanarsi per ragioni che non siano di servizio, dalla zona interessata, o abbandonare comunque il servizio fissato, senza l'autorizzazione dei superiori;

- dilungarsi in discussioni con i cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio,
- occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'ufficio.

Al personale della Polizia provinciale è fatto altresì divieto di:

- esercitare l'attività venatoria nel territorio provinciale di Padova;
- adempiere a richieste di Settori diversi da quelli a cui appartengono, pervenute direttamente, salvo nei casi di assoluta urgenza segnalati dal Responsabile del Settore richiedente;
- chiedere o accettare benefici benché minimi, per sé e per i propri familiari, direttamente o indirettamente, da enti o privati la cui attività possa essere oggetto di controllo da parte del Corpo;
- accettare incarichi, consulenze o altre prestazioni, se non autorizzate dalla Provincia;
- dare informazioni e rilasciare dichiarazioni relative alle attività del servizio, se non previa autorizzazione
- ricoprire cariche in associazioni, enti od organizzazioni, ancorché non a scopo di lucro, le cui finalità siano attinenti a materie che abbiano relazione, anche se non prevalente, con l'attività di servizio;

Relativamente alle guardie volontarie ittiche e venatorie, i provvedimenti di nomina prevederanno le ipotesi di incompatibilità, coordinandole con il presente provvedimento.

Art. 20

Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi ed i dipendenti

Il personale della Polizia provinciale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei sovraordinati, colleghi e subordinati, nonché degli altri dipendenti e deve evitare di sminuirne, in qualunque modo la dignità, l'autorità ed il prestigio.

Deve inoltre improntare la propria attività alla massima collaborazione con i medesimi e con terzi individuati dall'Amministrazione.

Art. 21

Cura della persona

Il personale della Polizia provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sull'Amministrazione che rappresenta.

Deve comunque essere evitata ogni forma di appariscenza. L'uniforme deve essere indossata e curata secondo quanto disposto al successivo articolo 30.

Art. 22

Inizio del servizio

Gli addetti della Polizia provinciale hanno l'obbligo di iniziare il servizio all'ora stabilita in perfetto ordine della persona, con l'uniforme e l'equipaggiamento prescritti, dotati di arma d'ordinanza.

Art. 23

Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale

Il personale della Polizia provinciale è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto ed a prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute nell'ordine o nel foglio di servizio e delle altre disposizioni e note informative. E' tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 24

Obblighi di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di denuncia, verbalizzazione e sequestro nei casi previsti dalla legge.
2. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire tempestivamente al Comandante con apposita segnalazione scritta, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti. Deve altresì segnalare eventuali problemi e disfunzioni relativi al servizio e all'oggetto dello stesso rispettando le vie gerarchiche.
3. I soggetti gerarchicamente preposti ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, sono tenuti al controllo sul comportamento del personale dipendente. Ad essi è fatto obbligo di segnalare al Comandante le inosservanze che abbiano rilevanza disciplinare.
4. Per i servizi continuativi vale quanto disposto all'art. 38.

Art. 25

Riconoscimento in servizio

Durante il servizio d'istituto il personale è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità stabilite, salvo quanto previsto all'art. 30 punto 6, nonché a qualificarsi e, se richiesto, ad esibire la tessera di riconoscimento.

Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile la placca distintivo ed esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.

Art. 26

Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia provinciale e quello di diverso profilo professionale eventualmente assegnato è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di fatti e documenti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.

E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del domicilio, della residenza, del numero telefonico, ad eccezione di eventuali apparecchi telefonici forniti dalla Provincia.

CAPITOLO V

DOTAZIONI E MATERIALE IN CONSEGNA

Art. 27

Uniforme

1. Durante il servizio gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale devono indossare l'uniforme ordinaria e i distintivi previsti dalla normativa regionale.
2. Considerata la peculiarità operativa della Polizia provinciale relativamente a particolari interventi sul territorio, il personale viene dotato anche di uniforme operativa speciale, con relativi accessori, idonea ad affrontare adeguatamente le situazioni di servizio. Le uniformi e i distintivi sono individuati, nella foggia e nelle quantità da assegnare, da apposito Regolamento, contrassegnato con la lettera "C".
3. Potrà essere indossata specifica uniforme per i servizi di scorta al gonfalone e di rappresentanza dell'Ente.

Art. 28

Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale sono muniti di una tessera di riconoscimento e di una placca di servizio conformi alla normativa regionale.
2. L'eventuale distruzione, smarrimento o furto della tessera o della placca deve essere comunicata tempestivamente al Comandante.
3. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente sia sospeso e/o cessi definitivamente dal servizio.

Art. 29

Acquisto, assegnazione e sostituzione dell'uniforme

1. Il Comandante o un suo delegato collabora con l'Ufficio incaricato degli acquisti nella predisposizione dei capitolati e verifica che le forniture siano, per qualità, caratteristiche e fattura, corrispondenti a quanto indicato dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Partecipano alle procedure inerenti le forniture due dipendenti designati dal personale del Corpo.
2. La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario, nonché degli altri elementi accessori e

di equipaggiamento è a totale carico dell'Ente.

3. Dei capi di vestiario consegnati in dotazione deve farsi registrazione su apposita scheda individuale dove vengono annotati il tipo, la quantità e la data di consegna degli stessi.
4. Al di fuori delle scadenze ordinarie sono tempestivamente sostituiti solo i capi di vestiario e le relative dotazioni strumentali deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari.

Art. 30

Uso e cura dell'uniforme

1. L'uniforme deve essere indossata con dignità e decoro. I capi di vestiario devono essere tenuti con la massima cura. La piccola manutenzione e la pulizia sono a carico degli assegnatari.
2. Gli operatori devono indossare l'uniforme esclusivamente durante il servizio, salvo il tempo necessario per i trasferimenti da e verso la propria abitazione.
3. Con ordine scritto, il Comandante, in relazione all'andamento stagionale, dispone il cambio contestuale, per tutti i dipendenti del Corpo, della divisa da estiva a invernale e viceversa. In relazione all'andamento stagionale e al tipo di servizio prestato devono essere indossati esclusivamente i capi assegnati con l'ultima fornitura, salvi i casi di forza maggiore.
4. Non è consentito al personale di variare in qualsiasi modo la foggia dell'uniforme e, quando in divisa, di indossare capi di vestiario, accessori, elementi ornamentali e altri oggetti tali da alterare l'equipaggiamento in dotazione. Gli operatori di Polizia provinciale possono indossare distintivi di specialità e di abilitazione e decorazioni solo se autorizzati.
5. E' fatto divieto al personale del Corpo di indossare la divisa, o parte di essa, in circostanze, luoghi o per l'esecuzione di lavori o incombenze non conformi all'uso e decoro della stessa. L'uso non corretto o improprio e gli eventuali deterioramenti ascrivibili a volontà o colpa dell'operatore danno luogo ai procedimenti previsti nei casi di negligenza e incuria.
6. Il Comandante, se strettamente necessario, può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili, per periodi limitati.

Art. 31

Dotazioni strumentali

1. I mezzi di trasporto, gli strumenti e le altre dotazioni, necessari allo svolgimento del servizio, sono forniti dall'Amministrazione e devono essere usati esclusivamente per tale finalità e quando ne è giustificato l'impiego. Nell'allegato "A" è riportato un elenco, non esclusivo di tali dotazioni.
2. Gli strumenti operativi in dotazione personale sono utilizzati esclusivamente dai consegnatari. Per detti strumenti si provvede con apposita registrazione su scheda individuale e di pattuglia.
3. Gli appartenenti al Corpo devono usare i mezzi e le dotazioni loro assegnati con cura e diligenza. Essi provvedono costantemente al controllo della loro funzionalità ed a quelle piccole manutenzioni necessarie a garantirne l'efficienza. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni e smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Comandante. Gli assegnatari rispondono personalmente per qualsiasi violazione di legge, danno arrecato per dolo, colpa grave, incuria o negligenza.

4. Le attrezzature di lavoro a disposizione del Corpo devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

Art. 32

Mezzi di trasporto

1. Ogni pattuglia in servizio esterno è dotata di autovettura idonea alle esigenze operative Altri mezzi di trasporto possono essere assegnati a seconda delle condizioni oggettive di lavoro e necessità contingenti.
2. I mezzi di servizio devono essere assicurati, con polizza di copertura adeguata, sia con riguardo al conducente sia ai trasportati.
3. L'uso dei mezzi è subordinato all'adozione delle misure e al rispetto delle disposizioni di sicurezza stabilite per legge.
4. E' vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi a persone estranee al servizio. E' altresì vietato il trasporto di persone o cose, se non nei casi connessi all'espletamento del servizio e previa autorizzazione del Comando
5. Per ogni automezzo verrà tenuta apposita scheda di servizio sulla quale sono registrati giornalmente gli itinerari, le percorrenze chilometriche, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante, le operazioni di manutenzione e riparazione, lo stato generale dei mezzi e ogni altro dato ritenuto utile.
6. Le necessità di manutenzione e riparazione devono essere tempestivamente segnalate per l'autorizzazione alla loro esecuzione. Anche a tal fine viene predisposto un apposito prontuario interno per la programmazione degli interventi di manutenzione.
7. I segnali acustici e visivi devono essere utilizzati solo in caso di necessità, secondo le vigenti disposizioni di legge.
8. Al termine del servizio i mezzi in dotazione vanno riportati negli appositi locali di deposito o nei parcheggi predisposti, in condizioni tali da renderli prontamente disponibili all'uso.
9. Per motivate ragioni di servizio, di economicità ed efficienza, il Comandante può autorizzare gli addetti del Corpo in autopattuglia sul territorio a depositare i mezzi di servizio presso le proprie abitazioni, purché siano accertate buone condizioni per la custodia.

Art. 33

Armi

1. I componenti del Corpo di Polizia provinciale portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, in relazione al tipo di servizio, ai sensi della legge 7 marzo 1986 n. 65 e della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 di reg. del 2 marzo 1998.
2. Il Comandante propone al Presidente della Giunta i nomi dei componenti il Corpo ai quali può essere assegnata l'arma da difesa personale.
3. Se comandati, gli appartenenti al Corpo portano, durante il servizio, altre armi funzionali allo svolgimento dei compiti d'istituto, comprese quelle di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nonché le armi con proiettili a narcotico.
4. Le armi di cui al comma 1 del presente articolo sono oggetto di apposito regolamento

contraddistinto in allegato dalla lettera “B”.

5. L'appartenente al Corpo non può rifiutarsi o esimersi dal porto e dall'uso dell'arma durante il servizio, per difesa personale e per i compiti d'istituto, nei casi in cui sia obbligato per norma regolamentare o espressamente comandato.

Art. 34

Materiale sequestrato

1. Gli attrezzi ed il materiale sequestrato sono depositati nei locali all'uso destinati dall'Amministrazione.
2. Il Comandante o, in sua assenza, il dipendente incaricato, rilascia ricevuta per le cose a lui consegnate e, in presenza di provvedimento di dissequestro, procede alla restituzione delle medesime previa dichiarazione liberatoria.

CAPITOLO VI

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 35

Orario di servizio

1. L'orario di servizio del Corpo è articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze del servizio, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale.
2. Il personale del Corpo effettua la timbratura d'entrata e d'uscita dal servizio, con le modalità stabilite dal servizio e che l'ente si è dato (tramite terminali remoti appositamente e opportunamente allocati dall'Amministrazione.)
3. Per i servizi sul territorio l'orario di lavoro decorre dal momento in cui la pattuglia in coppia (o l'agente se il servizio è espletato singolarmente) entra nella zona di operatività assegnata e termina all'uscita dalla medesima o allo scioglimento della pattuglia se ciò avviene nella zona stessa.
4. Gli addetti in divisa e/o col mezzo di servizio, a qualsiasi zona operativa od Ufficio assegnati, sono comunque tenuti ad intervenire direttamente per motivi d'urgenza e indifferibilità connessi alle funzioni attribuite, dandone segnalazione ai soggetti che devono essere informati. In tali casi sono considerati in servizio per il tempo necessario all'operazione.
5. Nei casi in cui si renda necessario concludere un'operazione già intrapresa, il servizio deve essere protratto per il tempo strettamente occorrente per la definizione della stessa.
6. Qualora ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di lavoro viene disposta dal Comandante esclusivamente in riferimento ad interventi non programmabili ed improvvisi, tali da non poter predisporre adeguate turnazioni.

Art. 36

Programmazione dei servizi

I servizi sono svolti, in forma turnata, su sette giorni settimanali.

Agli operatori spetta un giorno di riposo settimanale, assegnato secondo la programmazione stabilita.

La programmazione viene effettuata dal Comandante con periodicità almeno quindicinale, secondo le esigenze di servizio e le direttive impartite.

Eventuali modifiche devono essere formalmente motivate ed autorizzate o tempestivamente disposte in particolari casi di necessità ed urgenza dal Comandante.

Art. 37

Servizi notturni

Il servizio notturno deve sempre essere espletato almeno in coppia, salvo casi di forza maggiore o altri autorizzati dal Comandante.

I servizi notturni antibraconaggio devono essere contemporaneamente svolti da più di una pattuglia o assistiti con turni di reperibilità.

Art. 38

Servizi continuativi

I servizi continuativi, che richiedono il cambio sul posto, impongono all'operatore di Polizia provinciale che abbia terminato il proprio turno di

- non lasciare il posto di servizio fino a quando non sia garantita la continuità del servizio stesso con la presenza del personale del turno successivo.
- riferire sugli avvenimenti significativi verificatisi nel corso del proprio turno e dare al personale subentrante ogni altra informazione utile alla prosecuzione del servizio.

Art. 39

Solennità civili e religiose

Nelle ricorrenze delle grandi solennità civili e religiose previste dal calendario, il servizio di vigilanza può comunque essere garantito secondo un piano a tal fine predisposto dal Comandante.

Art. 40

Reperibilità

1. Presso la sede operativa è tenuta una tabella con il preciso recapito di tutti gli appartenenti al Corpo.
2. L'Amministrazione può prevedere l'istituzione della reperibilità, estesa anche all'intero Corpo di Polizia provinciale, al fine di garantire eventuali necessità di servizio in orari non coperti dall'ordinaria turnazione. In particolare è previsto uno specifico turno di reperibilità

in collegamento con i dispositivi di allarme dell'armeria e con il centralino.

3. Il personale in reperibilità deve poter essere tempestivamente rintracciato secondo le modalità stabilite e deve raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 41

Assenze dal servizio - straordinari

1. Chiunque, appartenente al Corpo di Polizia provinciale, fosse costretto a rimanere assente dal servizio per qualsivoglia motivo, deve darne tempestiva notizia, da comunicare e motivare appena possibile al Comandante o ai responsabili di zona.
2. Per gli addetti preposti al servizio in coppia, è d'obbligo preavvertire il collega di pattuglia prima dell'orario di inizio lavoro.
3. Per i congedi, i permessi, le aspettative, i recuperi ed altre assenze nonché il riconoscimento degli straordinari, si applicano le norme contrattuali e quelle speciali. Il Comandante dispone in merito.

Art. 42

Servizi di rappresentanza

I servizi di rappresentanza presso la sede Provinciale o presso altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche sono disposti dal Presidente della Provincia.

Art. 43

Registri di servizio

1. Ferma restando l'unicità del protocollo provinciale, nell'apposito Ufficio sono tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati i registri previsti per legge, eventualmente ripartiti per materia di intervento e comunque:
 - il registro delle informative di reato;
 - il registro dei processi verbali di accertata violazione amministrativa;
 - il registro delle notificazioni relative alle competenze d'ufficio;
 - il registro del materiale sequestrato e dissequestrato.
2. Sono altresì tenuti in ordine e aggiornati
 - i registri previsti dalla vigente normativa in materia di armamento;
 - i registri e le schede di servizio delle pattuglie,
 - l'inventario dei beni in uso.
3. I registri sono composti in modo da non essere manomessi o contraffatti e devono essere preventivamente vidimati dall'Organo competente.
4. Su richiesta dell'Agente verbalizzante l'Ufficio esibisce l'avvenuta quietanza del verbale e/o la pratica.

Art. 44
Rapporti di servizio

Il Comandante redige, secondo le richieste e le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli Istruttori Direttivi di vigilanza:

- periodici rapporti individuali sul comportamento degli appartenenti al Corpo, sull'uso corretto delle uniformi, sulle eventuali sanzioni disciplinari irrogate, sulla presenza, stato di manutenzione e funzionalità delle dotazioni personali e non;
- periodici rapporti sul numero e tipo di interventi, segnalazioni, controlli, accertamenti, verbali, sanzioni, misure accessorie, quietanze, ricorsi, sequestri e confische, distinguendo quelli relativi alla vigilanza dell'Ente da quelli della vigilanza dei volontari;
- un rapporto annuale, a consuntivo, sui risultati dell'attività di vigilanza, sull'addestramento, sulla disciplina e sul coordinamento dei volontari.

CAPITOLO VII
OPERAZIONI ESTERNE E MOBILITA'

Art. 45
Operazioni esterne

1. Le operazioni e gli spostamenti al di fuori del territorio provinciale sono autorizzati.
 - dal Presidente, per motivi di rappresentanza;
 - dal Presidente per soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri in rinforzo ad altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - dal Comandante per fini di rapido collegamento e per le operazioni che abbiano carattere contingente e urgente, fermo restando, nel secondo caso, l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Presidente della Provincia e al Prefetto.
2. Le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono consentite esclusivamente in caso di flagranza di illecito, la cui perpetrazione ha avuto inizio nel territorio della Provincia di Padova.
3. Ai servizi esterni al territorio provinciale sono applicate le disposizioni vigenti in materia di missioni

Art. 46
Distacchi e comandi

Il personale del Corpo può essere autorizzato a prestare servizio presso altri Enti, nel rispetto delle norme previste dall'Amministrazione Provinciale e dei contratti collettivi.

CAPITOLO VIII

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO

Art. 47

Formazione ed aggiornamento

1. La Provincia favorisce la partecipazione a rotazione degli operatori di Polizia provinciale a corsi per la formazione e l'aggiornamento degli stessi.
2. Il personale è tenuto a frequentare i corsi la cui partecipazione sia disposta dalla Provincia. Il personale della Polizia provinciale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dall'Amministrazione Provinciale.
3. Il Comandante, in collaborazione con gli Istruttori Direttivi di vigilanza, è tenuto ad effettuare periodicamente sedute di aggiornamento professionale in relazione alle ordinarie esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione dell'entrata in vigore di nuove norme che interessano la realtà operativa.

Scopo dei predetti corsi è:

- consentire agli addetti di Polizia provinciale di acquisire una specifica qualificazione professionale finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio;
- facilitare l'evoluzione dell'ordinamento istituzionale e la realizzazione di una migliore struttura organizzativa anche attraverso la specializzazione del Corpo.

4. L'Amministrazione deve garantire la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento a tutti gli operatori di Polizia provinciale in servizio.

La frequenza dei corsi è da considerarsi, a tutti gli effetti, come presenza in servizio attivo.

Della frequenza dei corsi e del relativo risultato, è rilasciato apposito attestato ed è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

Art. 48

Addestramento

Il Responsabile del comando propone e organizza iniziative a carattere addestrativo per il mantenimento dello stato psico-fisico degli addetti e per la pratica della difesa personale.

Per l'addestramento al tiro si rimanda all'art. 12 dell'allegato "B".

Art. 49

Visite mediche e vaccinazioni

Gli addetti al Corpo sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, generali e specifiche per il proprio lavoro, soprattutto in materia di maneggio delle armi.

In presenza di particolari circostanze l'Amministrazione dispone controlli su propria iniziativa o su richiesta del dipendente interessato.

Gli addetti al Corpo sono sottoposti inoltre agli accertamenti sanitari previsti per gli agenti di vigilanza e, in particolare, per il porto d'armi.

CAPITOLO IX

ENCOMI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 50

Encomi

L'attività, la diligenza in servizio e, segnatamente, le azioni di merito sono premiate proporzionalmente all'entità dell'attività o dell'atto compiuto, come segue:

- a) lode del Presidente della Provincia
- b) encomio del Presidente della Provincia;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Provinciale;
- d) proposta di ricompensa al valore civile avanzata dal Presidente della Provincia, per particolari atti di coraggio e di sprezzo del pericolo.

Le lodi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati sullo stato di servizio dell'interessato e sono valutabili nelle procedure concorsuali.

Art. 51

Sanzioni disciplinari

In materia di sanzioni disciplinari si applicano le norme di legge e quelle derivanti dal contratto collettivo.

Il Presidente, per ragioni cautelative, su proposta del Comandante, può disporre la sospensione o la revoca del provvedimento di assegnazione delle armi.

CAPITOLO X

NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 52

Requisiti di accesso alle qualifiche

Per l'accesso alle diverse qualifiche di Polizia provinciale, oltre a quanto previsto dal regolamento Organico del Personale e dalla normativa vigente in materia, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia provinciale, accertata dalla ULSS;
- titolo di studio per le singole qualifiche previsto dal C.C.N.L. o dalle norme in materia;
- patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla categoria "B";
- trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalle specifiche norme vigenti, anche al fine dell'ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 53

Requisiti psico-fisici e attitudinali

I candidati devono possedere i seguenti requisiti psico-fisici:

- sana e robusta costituzione fisica;
- essere esenti da malattie, affezioni e indisposizioni che possano comunque ridurre il completo espletamento dei servizi di istituto;
- "visus" di 10 decimi per ciascun occhio, anche con correzione di lenti;
- udito tale da non pregiudicare il normale esercizio dell'attività di vigilanza;
- normale senso cromatico e luminoso.

Art. 54

Procedure di accesso

1. L'accesso alla qualifica di Agente di Polizia Provinciale avviene mediante superamento di specifiche prove da espletarsi a' termini della normativa vigente.
2. Per l'accesso alle diverse qualifiche del Corpo è altresì ammessa la mobilità in presenza di corrispondente specifico profilo professionale, nonché dei requisiti generali di cui ai precedenti articoli 52 e 53.
3. La mobilità da enti diversi dalle Province, dalle Regioni e dal Corpo Forestale dello Stato è ammessa, previo superamento di una prova teorico-pratica nelle materie oggetto di vigilanza provinciale.

Art. 55

Perdita della qualità di P.S.

La perdita dei requisiti soggettivi per la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza comporta

l'immediata sospensione dell'interessato dai servizi per i quali è obbligatorio il porto dell'arma e la destinazione ad altri servizi del Corpo.

In caso di revoca definitiva del riconoscimento di detta qualifica l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la destituzione del medesimo dal Corpo di Polizia provinciale e l'applicazione delle procedure di cui all'art. 51, comma 2°, salvi ulteriori più gravi provvedimenti in relazione al caso.

CAPITOLO XI

NORME FINALI

Art. 56

Patrocinio legale e assicurazioni

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente del Corpo per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
3. Il personale del Corpo usufruisce di assicurazione per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi per motivi di servizio, oltre alle altre forme di assicurazione e assistenza previste dalle norme vigenti.

Art. 57

Pari opportunità

1. Il presente regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una pari opportunità tra uomini e donne relativamente all'assunzione ed al trattamento del personale addetto al servizio di Polizia provinciale.
2. Sono inoltre garantite condizioni di parità a tutti gli addetti al Corpo.

Art. 58

Norme di rinvio e revoche

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento od in contrasto con la legge, si rinvia alla normativa vigente in materia nonché alle norme regolamentari e disposizioni dell'Ente in materia di personale.

Sono revocate le norme previgenti in materia di organizzazione della Polizia provinciale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 59
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.



PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO "A"

***AL REGOLAMENTO
DEL
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE***

***DOTAZIONI SPECIFICHE
DI SERVIZIO***

DOTAZIONI PERSONALI

- Cassetta sicurezza armi 1
- Cellulare 1
- Coltello 1
- Guanti da lavoro tipologia e quantità necessarie
- Impermeabile 1 per personale nautico
- Mantellina 1 per personale nautico
- Manuale legislativo 1
- Paletta di segnalazione 1
- Porta caricatore 1
- Porta coltello 1
- Porta radio/telefonino 1
- Tuta da lavoro 1

DOTAZIONI PER PATTUGLIA

- Autovettura (con ricetrasmittente fissa e sistema di rilevamento satellitare) 1
- Binocolo 1
- Borsa porta documenti 1
- Carta stradale 1
- Cassetta attrezzi 1 per autoveicolo
- Cassetta pronto soccorso 1 per autoveicolo
- Estintore 1 per autoveicolo
- Faro orientabile manualmente 1
- Guadino 1
- Macchina fotografica 1
- Metro avvolgibile 1
- Ricetrasmittente 1
- Torcia elettrica 1
- Valigetta rigida (48 h) 1
- Vanga 1

ALTRE DOTAZIONI DEL CORPO (secondo necessità)

- Automezzi speciali (vedi caratteristiche)
- Cannocchiale con cavalletto ed ingrandimenti
- Cerata
- Fucile ad anima liscia
- Fucile ad anima rigata munito di ottica
- Fucile narcotizzante
- Gabbia da cattura nutrie
- Gabbie da cattura altra fauna
- Reti da cattura lepri
- Reti da cattura ungulati
- Storditore autotrasportabile

- Storditore spalleggiabile
- Vasche semine ittiche
- Visore notturno
- Voliera

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Autoveicoli

Colore di base bianco con fascia laterale e posteriore colore blu, riportante la scritta POLIZIA PROVINCIALE in bianco rifrangente, con stemma dell'Amministrazione sulle fiancate anteriori; dispositivi supplementari di segnalazione visiva, a luce lampeggiante blu stroboscopica e acustica bitonale, faro omnidirezionale potenziato e manovrabile dall'interno, ricetrasmittente e/o altro sistema di radiotelecomunicazione a bordo, apparecchiature GPS.

Fuoristrada

4 x 4 come sopra

Mezzi nautici

Murate con fascia blu riportante la scritta POLIZIA PROVINCIALE in bianco rifrangente, lo stemma della Provincia e il numero di identificazione del natante; motore marino fuoribordo; dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e acustica bitonale, eventuale altoparlante e faro direzionale; eventuale radar, ecoscandaglio, ricetrasmittente e battiscopio, eventuale cabina di color bianco con scritta POLIZIA PROVINCIALE sul tetto; altri sistemi prescritti per la sicurezza nautica.

Mezzi speciali

Autocarri, rimorchi e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio collinare e di pianura, nonché lagunare-vallivo.

Le dotazioni indicate nel presente allegato possono essere integrate a seconda delle esigenze operative ed in considerazione di novità tecniche utili per un più funzionale ed economico espletamento del servizio.



PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO "B"

AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

ARMAMENTO DEL CORPO

INDICE

Capo I OGGETTO, NUMERO E TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Tipologia delle armi in dotazione	pag. 3
Art. 3 - Numero delle armi in dotazione	pag. 4

Capo II ACQUISTO, CONSERVAZIONE, ASSEGNAZIONE E MOVIMENTAZIONE

Art. 4 - Istituzione dell'armeria del Corpo	pag. 5
Art. 5 - Acquisto delle armi	pag. 5
Art. 6 - Assegnazione	pag. 5
Art. 7 - Prelevamento e versamento	pag. 6

Capo III TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 8 - Servizi da svolgere con armi	pag. 7
Art. 9 - Doveri dell'assegnatario	pag. 7
Art. 10 - Modalità di porto dell'arma	pag. 8
Art. 11 - Servizi di Pubblica Sicurezza espletati fuori dal territorio provinciale	pag. 8
Art. 12 - Addestramento al tiro	pag. 8

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Norme di rinvio	pag. 9
Art. 14 - Norme transitorie	pag. 9

CAPO I

OGGETTO, NUMERO E TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia provinciale nonché i termini e le modalità dei servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo, sulla base ed in conformità alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, al D.M. 4 marzo 1987 n. 145, alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli operatori del Corpo di Polizia portano le armi loro assegnate conformemente a quanto previsto all'art. 33 del regolamento del Corpo.

Art.2

Tipologia delle armi in dotazione

Gli addetti alla Polizia provinciale aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza portano, per difesa personale, le seguenti pistole di cui può essere dotato il Corpo:

- pistola semiautomatica calibro 7,65;
- pistola semiautomatica calibro 9 x 21;
- pistola semiautomatica calibro 22 lr e short (in particolare per l'esercizio al tiro).

Per l'espletamento dei compiti d'istituto gli addetti utilizzano, durante il servizio, armi lunghe delle seguenti tipologie:

- fucile a canne giustapposte lisce, caricamento singolo manuale per ogni canna, calibri 12 e 410;
- fucile a canne sovrapposto e lisce, caricamento singolo manuale per ogni canna, calibro 12;
- fucile a canna liscia, caricamento multiplo e funzionamento semi-automatico, calibro 12;
- carabina ad aria compressa, calibro 4,5 (con cannocchiale);
- carabina ad aria compressa, calibro 5,5;
- carabina a canna rigata, caricamento multiplo e ripetizione semplice, calibro 270 (con cannocchiale);
- carabina a canna rigata, caricamento multiplo e funzionamento semi-automatico, calibro 22 lungo (con cannocchiale);
- fucile a canne miste, con caricamento successivo e singolo manuale per ogni canna, calibro 8 e 36;
- fucile ipodermico, calibro 14;
- fucile lancia siringhe, calibro 11.

I modelli delle armi corte e lunghe in dotazione al Corpo devono risultare fra quelli iscritti al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.

Agli addetti al Corpo possono essere altresì assegnate armi di tipologie diverse da quelle sopra elencate, purché di modelli iscritti al catalogo medesimo.

Art.3
Numero delle armi in dotazione

Il numero delle armi da difesa personale, in dotazione al Corpo di Polizia provinciale, è fissato con provvedimento del Presidente nei limiti di cui all'art. 3 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, con riferimento al personale del Corpo avente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

CAPO II
ACQUISTO, CONSERVAZIONE, ASSEGNAZIONE E
MOVIMENTAZIONE

Art.4
Istituzione dell'armeria del Corpo

In apposito locale presso la sede del Corpo è istituita l'armeria le cui caratteristiche devono essere conformi a quelle prescritte all'art. 13 del D.M. 4/3/87 n. 145.

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante. Per dette funzioni può essere individuato un sub consegnatario fra gli operatori del Corpo in servizio presso gli Uffici

Le armi sono conservate, consegnate, ritirate, controllate e sorvegliate osservando le norme degli articoli 14, 15, 16 e 17 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 nonché dell'articolo 6 del presente Regolamento.

La soppressione od il trasferimento dell'armeria sono effettuate con provvedimento del Presidente e sono comunicate al Prefetto e al Questore.

Art.5
Acquisto delle armi

L'acquisto delle armi e del munizionamento è disposto in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento e nel rispetto delle norme vigenti.

Art.6
Assegnazione

L'assegnazione dell'arma da difesa personale è disposta in via continuativa dal Presidente,

con provvedimenti singoli, con effetto fino alla cessazione o sospensione del rapporto di servizio o alla perdita dei requisiti per la qualifica di P.S..

Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento che l'addetto è tenuto a portare con se.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Presidente provvede alla revisione dei provvedimenti di assegnazione.

Delle assegnazioni e delle revisioni relative alle armi da difesa personale è data comunicazione al Prefetto.

L'assegnazione delle armi di cui al comma 2° art. 2 è disposta esclusivamente per i servizi d'istituto con ordine scritto del Comandante e per il periodo necessario all'espletamento del servizio.

Art.7

Prelevamento e versamento

L'arma comunque assegnata è prelevata, previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art. 6, nell'apposito registro.

L'assegnatario, al momento di ricevere in dotazione armi e munizionamento, sottoscrive per ricevuta detto registro.

Al momento del versamento il consegnatario ne fa annotazione con sottoscrizione, per ricevuta, anche in calce alla copia dello stesso provvedimento in possesso dell'assegnatario.

L'arma deve essere immediatamente versata nei casi previsti all'art. 10 commi 2 e 3 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

L'arma, inoltre, su richiesta dell'assegnatario, può essere depositata in armeria per la custodia durante i periodi di congedo per malattia ed altre assenze prolungate dal servizio.

CAPO III

TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art.8

Servizi da svolgere con armi

Tutti i servizi d'istituto di competenza del Corpo possono essere svolti con armi da difesa personale.

Sono svolti obbligatoriamente con dette armi i servizi esterni di vigilanza e quelli notturni.

Art.9
Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia provinciale cui é assegnata l'arma ai sensi del precedente articolo 6 deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate,
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro;
- segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma e delle munizioni;
- fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa o delle munizioni all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, dandone contestuale comunicazione al consegnatario.

E' vietato:

- portare in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione o consegna o alterare le caratteristiche delle stesse e delle munizioni;
- estrarre l'arma alla presenza di altri senza giustificato motivo;
- farne oggetto di manifestazione esibizionistica;
- prestare o cedere ad altri le armi possedute per motivi di servizio, fatte salve situazioni di emergenza per l'uso immediato di altri Agenti in servizio;
- farne uso improprio, abnorme od eccessivo.

E' fatto obbligo, inoltre, di conservare l'arma per difesa personale e le relative munizioni nel proprio domicilio, in apposita cassetta fornita dall'Amministrazione.

Art. 10
Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina, esterna all'uniforme, corredata di caricatore di riserva.

Il personale del Corpo autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi porta l'arma da difesa personale in modo non visibile

Le armi di cui al comma 2° dell'art. 2, quando non in uso, devono essere portate scariche nella loro custodia. La loro utilizzazione é finalizzata esclusivamente all'espletamento dei servizi d'istituto.

Art. 11
Servizi di pubblica sicurezza espletati fuori dal territorio provinciale

Per le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza e per i servizi espletati fuori del territorio provinciale di collegamento, rappresentanza, soccorso e supporto si applica la disciplina degli art. 7, 8 e 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 12
Addestramento al tiro

Il personale del Corpo che presta servizio armato deve aver conseguito il necessario addestramento ed il relativo certificato d' idoneità al maneggio armi. Deve, altresì, mantenere l' addestramento superando, ogni anno, almeno quattro prove pratiche di tiro. L' esito delle prove viene trascritto in appositi libretti personali di tiro a cura del Direttore del Poligono, ai fini dell' adozione e della revisione dei provvedimenti d' assegnazione dell' arma.

Gli addetti al Corpo che prestano servizio con armi sono iscritti al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Padova od equivalente, ai sensi dell' art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286.

La ripetizione dell' addestramento al tiro può essere disposta, nel corso dell' anno, per tutti gli appartenenti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto.

E' facoltà degli appartenenti al Corpo recarsi al poligono di tiro anche di propria iniziativa, per l' addestramento al tiro con l' arma assegnata, in tal caso, a proprie spese.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui

- alla legge 18 aprile 1975 n. 110;
- alla legge 7 marzo 1986 n. 65;
- alle leggi della Regione Veneto sulla Polizia Locale;
- al D.M. 4 marzo 1987 n. 145;
- al D.M. 18 agosto 1989 n. 341;

ed ogni altra norma intervenuta nelle materie dalle stesse regolate.

Infine dovranno essere osservate le disposizioni vigenti relative all' acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e munizioni.

Art. 14
Norma transitoria

I locali presso i quali é istituita l' armeria devono essere adeguati a quanto disposto dall' art. 13 del D.M. 4/3/1987 n. 145, entro sei mesi dall' entrata in vigore del presente regolamento.



PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO "C"

AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

UNIFORMI E DISTINTIVI

Caratteristiche delle uniformi e dei distintivi

Art. 1

Uniforme

L'uniforme ordinaria degli addetti alla Polizia Provinciale è conforme ai modelli ed ai colori previsti dalla L.R. n. 33 del 20.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Uniforme ordinaria invernale

La divisa ordinaria invernale è composta dai seguenti capi aventi le caratteristiche stabilite dalla L.R. e vengono assegnati con le scadenze e secondo le quantità a fianco di ciascuno capo indicato.

2.1 Maschile

Q.tà	Capo	Durata in mesi	Descrizione
1	Giacca	36	colore blu notte a quattro bottoni dorati, bavero rivoltato con alamario recante le mostrine della Polizia Provinciale; spalline in doppio tessuto, con bottoni dorati, aventi decorazione in rilievo del rametto di lauro per il personale con qualifica funzionale non inferiore alla VII, con bordo di colore azzurro; collo a liste; due taschini al petto con soffietto e alette fermate da bottoni dorati; due tasche ai fianchi con le stesse caratteristiche dei taschini; spacco posteriore.
1	Giubbotto Termico Impermeabile	48	in tessuto traspirabile; colore blu notte a doppia chiusura; cerniera coperta da bavetta più bottoni a pressione; colletto rivoltato e chiuso al collo con alamario recante le mostrine della Polizia Provinciale; spalline con bordo di colore azzurro; due tasche ai fianchi, a soffietto, con chiusura bottoni a pressione; un taschino al petto sinistro con aletta e bottone a pressione; cappuccio estraibile; tasca con manicotto estraibile; elasticizzato in vita; parte termica, dello stesso colore, staccabile; maniche a giro con bottoni a pressione a più posizioni; fascette rifrangenti ai fianchi e sulle maniche
1	Impermeabile	48	in tessuto traspirabile; colore blu notte a quattro più quattro bottoni; spalline con bordo di colore azzurro; carrè anteriore e posteriore sagomati; collo aperto con possibilità di chiusura; taschino al petto sinistro; tasconi a soffietto; cappuccio estraibile, tasca manicotto estraibile; alamario al collo recante le mostrine della Polizia Provinciale; fascette rifrangenti ai fianchi e sulle maniche
3	Pantaloni	36	colore blu notte con "pinces"; lunghezza tale da coprire il collo della scarpa; due tasche anteriori; due tasche posteriori a filetto con occhiello e bottone
4	Camicia	24	colore azzurro con taschino sinistro;

1	Pullover	24	colore blu notte con maniche, scollatura a "V", rinforzi sulle spalle e fori per spalline, taschino rinforzato, manica sinistra uso porta penne
1	Pullover	24	colore blu notte senza maniche, scollatura a "V", rinforzi sulle spalle e fori per spalline
2	Cravatta	24	colore blu notte
4	Calze	12	colore blu notte, al ginocchio, di lana
1	Scarpe	12	colore nero, realizzate in pelle idrorepellente, soletta traspirabile
1	Scarponcino	12	Colore nero realizzato in pelle idrorepellente, soletta traspirante, a cinque fori con laccio
1	Guanti	24	in pelle nera
1	Cintura	12	in cuoio nero con fibbia brunita
1	Copricapo	24	berretto rigido con calotta bianca e visiera di colore nero, recante lo stemma della Polizia Provinciale con fascia del copricapo, tra visiera e calotta, di colore blu notte liscia o damascata per il personale con qualifica funzionale non inferiore alla VII.
1	Cappotto per gli addetti al servizio di rappresentanza	48	colore blu notte a quattro più quattro bottoni dorati; alamari recanti le mostrine della Polizia Provinciale; spalline in doppio tessuto con bordo di colore azzurro; tasche ai fianchi

2.2 Femminile

1	Giacca	36	colore blu notte a tre bottoni dorati; bavero rivoltato con alamari recanti le mostrine della Polizia Provinciale; spalline in doppio tessuto, con bottoni dorati, aventi decorazione in rilievo del rametto di lauro per il personale con qualifica funzionale non inferiore alla VII; taschino a soffietto sul petto sinistro; due tasche ai fianchi; spacco posteriore.
2	Gonne	36	colore blu notte, a portafoglio, con quattro bottoni colore blu, e spacchetto laterale o, in alternativa, gonna pantalone.
1	Giubbotto Termico Impermeabile	48	come quello maschile
1	Impermeabile	48	come quello maschile
2	Pantaloni	36	come quelli maschili, con linea più morbida
4	Camicia	24	colore azzurro con taschino sinistro e collo a punta
1	Pullover	24	come quello maschile
1	Pullover	24	senza maniche come quello maschile
2	Cravatta	24	colore blu notte
4	Collant	12	
1	Scarpe	12	in pelle nera
1	Stivali	12	in pelle nera, imbottiti, con fondo in para o in cuoio e gomma
1	Guanti	24	come quelli maschili
1	Cintura	12	come quella maschile
1	Copricapo	24	come quelli maschili

Art. 3
Uniforme ordinaria estiva

I capi di vestiario dell'uniforme ordinaria estiva sono dello stesso colore e foggia di quella invernale, con tessuto adeguato alla stagione.

3.1 Maschile

1	Giacca	36	come quella invernale, cambiando tessuto
3	Pantaloni	36	come quelli invernali, cambiando tessuto
4	Camicia	24	come quella invernale. Se a manica corta con due taschini e spalline idonee a contenere un tubolare liscio di colore blu notte su cui applicare, se prescritti, i distintivi di grado
4	Calze	12	colore blu notte di cotone
1	Scarpe	12	in pelle nera;
1	Guanti	24	in cotone, bianchi
1	Cintura	12	di colore bianco, in canapa, con fibbia avente lo stemma della Polizia Provinciale
1	Copricapo	24	berretto rigido con calotta bianca e visiera di colore nero, recante lo stemma della Polizia Provinciale.

3.2 Femminile

1	Giacca	36	come quella invernale, cambiando tessuto
2	Gonna	36	in tessuto estivo di colore blu notte, classica con faldone al centro, o, in alternativa, gonna pantalone
2	Pantaloni	36	come quelli invernali, cambiando tessuto
4	Camicia	24	come quella invernale a manica corta con due taschini e spalline
1	Scarpe	12	chanel, in pelle blu notte.
1	Guanti	24	in cotone, bianchi
1	Cintura	12	di colore bianco, in canapa, con fibbia avente lo stemma della Polizia Provinciale.
1	Copricapo	24	bustina in tessuto blu

Art. 4
Uniforme operativa

Il personale è inoltre dotato di apposita divisa operativa di colore grigio, idonea all'attività istituzionale del Corpo.

Art. 5
Uniforme operativa invernale

La divisa operativa invernale è costituita dai sotto elencati capi, senza alcuna distinzione tra personale maschile e femminile.

1	Giacca a vento con imbottitura	36	Giacca a vento in tessuto esterno idrorepellente, antistrappo, traspirante con due tasconi nella parte inferiore e due tasche nella parte superiore entrambe con cerniera e pattina copri tasca, tasche laterali scalda mani, doppia chiusura centrale mediante cerniera coperta da bavetta con più bottoni a pressione. Il bordo delle maniche con fascia a chiusura mediante bottone a pressione. Imbottitura interna (piumino d'oca, thermore o pile) fissata alla giacca mediante cerniera nella parte centrale, bottoni a pressione per il fissaggio alla giacca e polsini delle maniche elasticizzati. All'esterno della giacca a vento nella pattina superiore sx dovrà essere fissato o ricamato la denominazione dell'Ente, lo stemma della Regione Veneto ed il numero di identificazione personale, mentre sulla pattina dx va riportato il grado ricoperto. I tessuti utilizzati dovranno essere di colore grigio
3	Pantaloni	36	Il pantalone dovrà essere in tessuto di colore grigio, antistrappo, l'interno sarà dotato di una fodera costituita da materiale termico, in corrispondenza del ginocchio dovrà essere rinforzato e dotato nella parte inferiore di copri scarpa anti zecche. Il pantalone sarà dotato di due tasche anteriori, due posteriori e due ai lati.
4	Camicia	24	manica lunga con due taschini nella parte superiore e chiusura a bottone. Il tessuto utilizzato dovrà essere di colore grigio
1	Pullover	24	in tessuto di lana idrorepellente, antifeltrente, con toppe in corrispondenza dei gomiti e sulle spalline. Nella parte superiore sx dovranno essere fissati o ricamati la denominazione dell'Ente, lo stemma della Regione Veneto ed il numero di identificazione personale, sul lembo dx va riportato il grado ricoperto. Il tessuto utilizzato dovrà essere di colore grigio
1	Cravatta	24	colore grigio
1	Maglione in pile	24	In lana o tessuto trattato con Teflon, (100% poliestere) collo alto con cerniera, finiture elasticizzate sui polsini e sul fondo, di colore grigio.
1	Copricapo	24	Berretto in tessuto di colore grigio, di tipo Norvegese, con stemma ricamato della Regione Veneto,
4	Calzettoni	12	in tessitura di media densità, di colore grigio
1	Impermeabile	48	in tessuto traspirante, impermeabile di colore blu
1	Scarpone	12	Scarpone anfibia idrorepellente, foderato internamente, collarino in pelle imbottito, plantare anatomico, suola ad alta scolpitura con doppia cucitura, sottopiede ed intersuola in cuoio

1	Guanti	24	Guanti con imbottitura ed indice staccabile, di colore grigio.
1	Cinturone	24	in cordura di colore grigio – verde con fondina per pistola.

Art. 6

Uniforme operativa estiva

La divisa operativa estiva è costituita dai sotto elencati capi senza alcuna distinzione tra il personale maschile e femminile.

1	Giaccone	36	in tessuto antistrappo, traspirante con due tasconi nella parte inferiore e due tasche nella parte superiore entrambe con cerniera e pattina copri tasca, chiusura centrale compreso il colletto mediante cerniera a scomparsa con bottoni a pressione. Maniche staccabili con polsini a fascetta e chiusura mediante bottone a pressione. All'esterno della giacca nella pattina superiore sx dovrà essere fissata o ricamata la denominazione dell'Ente, lo stemma della Regione Veneto ed il numero di identificazione personale mentre sulla pattina dx va riportato il grado ricoperto. I tessuti utilizzati dovranno essere di colore grigio
3	Pantalone	36	in tessuto analogo alla giacca, in corrispondenza del ginocchio dovrà essere rinforzato e dotato nella parte inferiore di copri scarpa anti zecche. Il pantalone sarà dotato di due tasche anteriori, due posteriori e due laterali.
4	Camicia	24	“Mod. Atlantica” a manica corta con due tasche nella parte superiore e chiusura con bottone. Il tessuto utilizzato dovrà essere di colore grigio, con ricamata sulla pattina del lato sx la denominazione dell'Ente, lo stemma della Regione Veneto ed il numero di identificazione personale mentre sulla parte dx va riportato il grado ricoperto;
1	Pullover	24	in tessuto di cotone idrorepellente, antifeltrente, con toppe in corrispondenza dei gomiti e sulle spalline. Nella parte superiore sx dovrà essere fissata o ricamata la denominazione dell'Ente, lo stemma della Regione Veneto ed il numero di identificazione personale, sul lato dx va riportato il grado ricoperto. Il tessuto utilizzato dovrà essere di colore grigio
1	Berretto	24	In tessuto di colore grigio, tipo Norvegese con scritta “Polizia Provinciale”;
4	Calzino	12	in cotone di colore grigio;
1	Scarponcino	12	in pelle imbottito, plantare anatomico con sottopiede in pelle, suola scolpita in poliuretano e doppia cucitura;
1	Cinturone	12	in canapa di colore grigio;

Art. 9

Distintivi

Le caratteristiche dei distintivi e dei gradi da applicare sulla divisa ordinaria estiva ed invernale sono quelle previste dalla L.R.

2	Copricapo	48	Su copri capo va applicato lo stemma della Regione
1	Placca	48	placca a scudo con fascetta superiore riportante il nome della Provincia (ed eventualmente un piccolo simbolo dello stesso) e, sullo scudo, lo stemma della Regione con scritto, sulla parte inferiore, "Polizia Provinciale"
2 coppie	Alamari	48	dorati, colore del bordo azzurro, delle dimensioni di mm. 65x30 applicati a vite sul bavero della giacca o del cappotto o giacca a vento o in pelle e di mm. 35x20 applicati con molla al colletto della camicia estiva; sopra, stemmino della Regione.